

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1189/AV3 DEL 02/09/2013**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVV.TO
ANDREA CALZOLAIO – RICORSO AL T.A.R. MARCHE N. 293/1999 RG EX A.S.L. N.
8/GENNARO MASSIMO.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

.....

- **VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
- **RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
- **VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

- 1) Di provvedere alla liquidazione in favore dell'Avv.to Andrea Calzolaio, con studio in C.so Cavour, n. 33 – Macerata, della parcella relativa alle prestazioni Professionali rese nella vertenza ex A.S.L n. 8/Gennaro Massimo;
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.786,35=, si farà fronte con gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti al C.E. n. 0202030101 “Fondo rischi ed oneri processuali”;
- 3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

*IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 3
(Dott. Enrico Bordoni)*

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che alla spesa prodotta dal presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti al C.E. n. 0202030101 “Fondo rischi ed oneri processuali”.

Il Dirigente U.O.C. del Controllo di Gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
CIVITANOVA MARCHE

• **Normativa e Atti di Riferimento:**

- La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20 giugno 2003, recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 08.04.2004 n. 127.

• **Motivazione:**

- Con ricorso al T.A.R. Marche, notificato all’A.S.L. n. 8 in data 24.02.1999, l’Ing. Gennaro Massimo richiedeva l’annullamento del verbale della commissione di concorso del 15.12.1998, e della delibera di approvazione della graduatoria e individuazione del vincitore n. 1183 del 23.12.1998;
- L’Azienda disponeva la costituzione in giudizio conferendo incarico legale all’Avv.to Andrea Calzolaio del Foro di Macerata;
- Che il contenzioso si concludeva con decreto di perenzione n. 2044 del 15.06.2010 emesso dal T.A.R. Marche come comunicato con precedenti note del 29/09/2009 e del 21/06/2010 dall’Avv.to Calzolaio;
- Con nota del 02.07.2012 acquisita al prot. n. 59002|05/07/2012|ASURAV3|AFFGEN|A, l’Avv.to Andrea Calzolaio ha richiesto il pagamento della parcella di € 7.786,35= comprensiva di IVA e CAP come per legge;
- Con nota del 20.05.2013, acquisito al prot. n. 39155|21/05/2013|ASURAV3|AFFGEN|A il legale ha sollecitato il pagamento con espressa previsione di costituzione in mora;
- **Considerato**, in ordine alla liquidazione delle spese legali ed in particolare, degli onorari, la specifica fa riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 08.04.2004 n. 127 e a quelle stabilite con precedente D.M., in quanto l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art.15 del decreto Legge del 24.01.2012 ,convertito in legge 22.03.2012, in virtù del principio “tempus regit actum”, non interessa il presente contenzioso svoltosi antecedentemente alla sua entrata in vigore ,come da interpretazione uniforme delle Corti territoriali italiane (Tribunale di Verona 01.02.2012, Corte e Tribunale di Milano 03.02.2012, Corte Appello di Palermo 06.02.2012, Tribunale di Varese 03.02.2012, Tribunale di Urbino sez. civ. 06.02.2012), secondo cui il riferimento alla tariffa professionale costituisce criterio ricognitivo della congruità del compenso alla luce degli usi in senso lato consacrati nelle relative tabelle;
- **Tutto quanto sopra premesso e ritenuto** si rende necessario adottare apposito atto di liquidazione della parcella relativa all’attività professionale prestata in detto contenzioso.
- **Dichiarata** la legittimità del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale, si propone l’adozione della seguente **DETERMINA**:

- 1) Di provvedere alla liquidazione in favore dell'Avv.to Andrea Calzolaio, con studio in C.so Cavour, n. 33 – Macerata, della parcella relativa alle prestazioni Professionali rese nella vertenza ex A.S.L n. 8/Gennaro Massimo;
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.786,35=, si farà fronte con gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti al C.E. n. 0202030101 “Fondo rischi ed oneri processuali”;
- 3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

***Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Valchiria Capozucca)***

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.